

# CAMERA DEI DEPUTATI

Doc. XVIII  
N. 3

## IX COMMISSIONE (TRASPORTI, POSTE E TELECOMUNICAZIONI)

### **DOCUMENTO FINALE, A NORMA DELL'ARTI- COLO 127 DEL REGOLAMENTO DELLA CAMERA, SULLA DIRETTIVA CE:**

Direttiva 94/25/CE: Direttiva 94/25/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 giugno 1994, sul ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri riguardanti le imbarcazioni da diporto.

---

*Approvato il 29 settembre 1994*

---

APPROVAZIONE IN COMMISSIONE DI UN DOCUMENTO A  
NORMA DELL'ARTICOLO 127 DEL REGOLAMENTO

La IX Commissione permanente (Trasporti, poste e telecomunicazioni) nella seduta del 29 settembre 1994, ha approvato, a norma dell'articolo 127 del regolamento, il seguente documento finale sulla direttiva CEE:

Direttiva 94/25/CE: Direttiva 94/25/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 giugno 1994, sul ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri riguardanti le imbarcazioni da diporto.

La IX Commissione trasporti, poste e telecomunicazioni,

esaminata la direttiva 94/25/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 giugno 1994, sul ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri riguardanti le imbarcazioni da diporto;

delibera di esprimere una valutazione favorevole con le seguenti osservazioni:

*a)* provveda il Governo, in sede di recepimento della direttiva, a stabilire, con riferimento a quanto disposto al punto 5.12 dell'allegato I, che il vano motore sia costantemente ventilato mediante doppia ventilazione, sia in entrata che in uscita, dell'aria;

*b)* provveda il Governo, in sede di recepimento della direttiva, a stabilire, con riferimento a quanto disposto al punto 5.2.2 dell'allegato I, che tutti i serbatoi siano dotati di un sistema di pescaggio del carburante per impedire l'aspirazione di quello sporco.

Il documento a norma del medesimo articolo 127 del regolamento sarà stampato, distribuito e comunicato al Presidente del Senato ed al Presidente del consiglio (Doc. XVIII, n. 3).